



# COMUNE DI COLOGNO AL SERIO

Provincia di Bergamo

COPIA

Deliberazione n. 14  
del 28-02-2025

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE Adunanza di Prima convocazione

### OGGETTO:

**MODALITÀ DI GESTIONE ESTERNALIZZATA IN CONCESSIONE DEL NIDO D'INFANZIA COMUNALE (Artt. 14,15 E 34 del D.LGS 201/2022 - Artt. 177 e segg. del D.LGS 36/2023) APPROVAZIONE**

L'anno **duemilaventicinque**, addì **ventotto** del mese di **febbraio**, alle ore **20:30**, nella sala delle adunanze. Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dall'articolo 9 dello statuto comunale, vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri comunali.

All'appello risultano:

DRAGO CHIARA	Sindaca	Presente
GUERINI GIOVANNA	Consigliera	Presente
PEZZOLI DANIELE	Consigliere	Presente
BASILE FRANCESCO	Consigliere	Presente
CANSONE MAURIZIO	Consigliere	Presente
MACCARINI LARA EMANUELA	Consigliera	Assente
RAIMONDI MATTIA	Consigliere	Assente
ZAMBELLI CHIARA	Consigliera	Presente in videoconferenza
DE FRANCESCHI RENATO	Consigliere	Presente
FENILI PAOLA	Consigliera	Presente
FERRI MARTINA	Consigliera	Presente
RAIMONDI MAURINA	Consigliera	Presente
PICENNI MARCO	Consigliere	Presente in videoconferenza
CARRARA ROBERT	Consigliere	Presente
NATALI MASSIMO	Consigliere	Presente
PICENNI THOMAS	Consigliere	Presente
DELCARRO MASSIMILIANO	Consigliere	Presente

**TOTALE PRESENTI: 15**

**TOTALE ASSENTI: 2**

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE dott.ssa ALESSANDRA OMBONI, la quale cura la redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, la dott.ssa CHIARA DRAGO - SINDACA assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Il Sindaco chiede di anticipare la trattazione del punto n. 4 dell'Ordine del Giorno al primo punto. Nessun consigliere solleva obiezioni.

Introduce l'argomento la Sindaca, la quale comunica la presenza in videoconferenza del dott. Silvano Morandi, della società HSS S.r.l. di Latina e della dott.ssa Lidia Ghilardi, Responsabile dell'Area Servizi alla Persona;

La Sindaca passa, quindi, la parola al dott. Silvano Morandi, il quale procede all'illustrazione tecnica della proposta deliberativa in oggetto.

Dopodichè,

## IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che con atto C.C. n. 06-2025 sono state approvate le linee guida pedagogico-educative del futuro nido d'infanzia comunale e con successivo atto C.C. n. 07-2025 il regolamento di funzionamento;

Dato atto che ad oggi il Comune non dispone delle adeguate risorse umane e strumentali per poter gestire direttamente servizi così eterogenei e complessi;

Dato atto che il servizio di nido d'infanzia:

- rientra nei servizi pubblici locali, i quali devono rispettare specifici obblighi inerenti al pubblico servizio, devono cioè garantire il conseguimento di alcuni obiettivi di interesse pubblico e come tali devono essere offerti con modalità che ne garantiscano l'accesso in condizioni di parità per tutti gli utenti e a prezzi accessibili;
- è un servizio a rilevanza economica, dalla cui gestione può derivare profitto e per l'affidamento dei quali è necessario il rispetto dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo, al fine di garantire la massima concorrenza, trasparenza e partecipazione;

Preso atto che:

- l'art. 42 del D. Lgs. 267/2000 attribuisce al Consiglio Comunale la competenza per gli atti di organizzazione e concessione dei servizi pubblici e che, in virtù delle suddette competenze, l'Organo consiliare è chiamato a decidere sulle modalità di gestione dei servizi a rilevanza economica;
- la disciplina dei servizi pubblici locali ha subito negli ultimi anni numerose modifiche. Da prima il referendum popolare del 12-13 giugno 2011 che ha abrogato la disciplina contenuta nell'art. 23 bis del D.L. 112/2008 (convertito nella legge 133/2008) che stabiliva significativi principi in tema di affidamento dei servizi pubblici locali di rilevanza economica. Il vuoto normativo è stato colmato dall'art. 4 del D.L. n. 138/2011 (convertito nella legge 148/2011), che ha riproposto nella sostanza ed in larga parte la disciplina dell'articolo abrogato. La sentenza della Corte Costituzionale n. 199/2012 ha quindi azzerato la normativa contenuta nell'art. 4 del D.L. n. 138/2011, con la conseguente applicazione, nella materia dei servizi pubblici locali di rilevanza economica, oltre che della disciplina di settore non toccata dalla detta sentenza, della normativa e dei principi generali dell'ordinamento europeo, e dei principi affermati dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia e di quella nazionale;
- secondo il quadro normativo in essere le modalità di gestione dei servizi pubblici locali a rilevanza economica, così come indicato dall'art. 14 del D. Lgs 23 dicembre 2022 n. 201, sono:
  - a) affidamento a terzi mediante procedura a evidenza pubblica, secondo le modalità previste dal dall'articolo 15, nel rispetto del diritto dell'Unione europea;
  - b) affidamento a società mista, secondo le modalità previste dall'articolo 16, nel rispetto del diritto dell'Unione europea;
  - c) affidamento a società *in house*, nei limiti fissati dal diritto dell'Unione europea, secondo le modalità previste dall'articolo 17;
  - d) limitatamente ai servizi diversi da quelli a rete, gestione in economia o mediante aziende speciali di cui all'articolo 114 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000;
- l'art. 14 comma 2 del citato D.lgs. 201/2022, ha disposto che *“Ai fini della scelta della modalità di gestione del servizio e della definizione del rapporto contrattuale, l'ente locale e gli altri enti competenti tengono conto delle caratteristiche tecniche ed economiche del servizio da prestare, inclusi i profili*

*relativi alla qualità del servizio e agli investimenti infrastrutturali, della situazione delle finanze pubbliche, dei costi per l'ente locale e per gli utenti, dei risultati prevedibilmente attesi in relazione alle diverse alternative, anche con riferimento a esperienze paragonabili, nonché dei risultati della eventuale gestione precedente del medesimo ilo degli effetti sulla finanza pubblica, della qualità del servizio offerto, dei costi per l'ente locale e per gli utenti e degli investimenti effettuati. Nella valutazione di cui al presente comma, l'ente locale e gli altri enti competenti tengono altresì conto dei dati e delle informazioni che emergono dalle verifiche periodiche di cui all'articolo 30";*

Vista la relazione illustrativa delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti per la forma di affidamento prescelta (D. Lgs 201/2022, ex art. 34 comma 20 del D.L. 179/2012) predisposta dalla responsabile dell'Area Servizi alla Persona, allegata al presente atto;

Atteso che dalla suddetta relazione traspare che il modello gestionale di cui avvalersi è il modello gestionale organizzativo della concessione di servizi, prevista dagli artt. 176 e ss. del D.Lgs. n. 36/2023, con espletamento di procedure ad evidenza pubblica, per le seguenti ragioni:

- ottenimento massima efficacia, efficienza, economicità;
- semplificazione del rapporto con l'utenza, che riguarderà direttamente il concessionario e sarà pertanto più immediato, lasciando in ogni caso la prerogativa al Comune, in quanto ente concedente, di stabilire il contenuto della concessione ed il controllo sulla stessa;
- riconduzione in capo al soggetto concessionario del rischio gestionale in ordine al servizio affidato;
- possibilità di ottenere un'importante valorizzazione dei servizi in concessione, grazie alla sostanziale autonomia operativa del concessionario e, conseguentemente, alla possibilità di realizzare attività innovative e migliorative inerenti alla qualità del servizio reso – come emerso nella gestione fino ad oggi;

Tenuto conto altresì che l'istituto della concessione assume tutti i requisiti previsti dalla normativa comunitaria, demandando al privato il rischio della gestione ed il relativo accollo e rivolgendo il servizio alla totalità degli utenti, pur rimanendo, la titolarità del servizio, in capo al Comune;

Considerato inoltre che con tale scelta, l'Amministrazione comunale:

- mette a disposizione i locali dove verrà erogato il servizio;
- prevede la riscossione di un canone di concessione per il servizio;
- non assume alcuna partecipazione diretta, in quanto la gestione del servizio viene svolta interamente da soggetti terzi in tutte le sue fasi, incluso la manutenzione ordinaria;
- esercita le funzioni di pianificazione e controllo dell'attività svolta dal concessionario mediante il contratto di servizio e l'osservanza degli impegni assunti attraverso il bando di gara;
- non assume l'onere di eventuali insoluti, che dovranno venire gestiti autonomamente dal concessionario, con eventuali interventi dei servizi sociali se necessario;
- si incarica esclusivamente del pagamento dell'integrazione delle tariffe a seguito di eventuale riduzione per applicazione dell'ISEE o di altri eventuali soggetti in carico ai servizi sociali;

Valutato per quanto sopra, che lo strumento della gestione del servizio di nido d'infanzia comunale mediante concessione risulta essere il modello gestionale di cui avvalersi per la gestione del servizio di che trattasi, il tutto con individuazione del soggetto gestore mediante procedura a evidenza pubblica, in quanto forma di affidamento che consente attraverso la concorrenzialità tra operatori economici, la comparazione di progettualità qualificate e specializzate, di selezionare la proposta che esprima la maggiore capacità tecnico/professionale, utilizzando come criterio di aggiudicazione quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa, in base all'art. 108 D. Lgs 36/2023, trattandosi di servizio al altra intensità di manodopera;

Acquisiti gli allegati pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi dai Responsabili dei Servizi interessati, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del T.U.E.L. (D. Lgs. n. 267/2000);

Dato atto che, ai sensi dell'art. 60, commi 2 e 3, gli interventi effettuati dai Consiglieri nel corso della seduta sono integralmente disponibili in versione *streaming*, raggiungibile dall'apposito *link* presente sul sito *web* istituzionale e riportati nei resoconti trascritti a cura di ditta specializzata, che si provvede a depositare agli atti;

Visto:

- il decreto Ministero dell'Interno del 24.12.2024 che ha differito al 28.02.2025 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione degli EELL;
- il bilancio di previsione 2024-2026 approvato con DCC n. 7 del 15.03.2024 e s.v., in vigore dell'esercizio provvisorio ex art. 163 del D.Lgs 267/2000;
- il PEG 2024-2026, approvato con DGC n. 37 del 26.03.2024 e s.v., in vigore dell'esercizio provvisorio ex art. 163 del D.Lgs 267/2000 e s.v.;
- il D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii. nonché i suoi allegati;
- il vigente regolamento comunale di contabilità;
- il vigente regolamento comunale degli uffici e dei servizi;
- il vigente statuto comunale;

Visto il vigente regolamento per il funzionamento del Consiglio comunale;

Visto circa la competenza dell'organo deliberante il disposto dell'articolo 42 - comma 2 - del citato decreto legislativo n. 267/2000;

Con n. 10 voti favorevoli di cui n. 1 (Zambelli) reso in videoconferenza, n. 5 astenuti (Carrara, Natali, Picenni T, Delcarro, e Picenni M., quest'ultimo reso in videoconferenza), espressi nelle forme di legge, essendo n. 15 i consiglieri presenti e n. 10 i votanti,

### **DELIBERA**

- 1) di richiamare qui le premesse per farne parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 2) di approvare, con riferimento al servizio di gestione del nido d'infanzia comunale, la relazione illustrativa delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti per la forma di affidamento prescelta (ai sensi del D.Lgs. 201/2022) predisposta dalla responsabile dell'area Servizi alla Persona, allegata al presente atto quale parte integrante e sostanziale;
- 3) di individuare quale modalità di gestione del servizio la concessione ai sensi dell'art. 176 del D. Lgs. 36/2023;
- 4) di prendere atto che la relazione di cui sopra prevede che si procederà mediante concessione con gara ad evidenza pubblica con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;
- 5) di dare atto che, ai sensi dell'art. 31 comma 2 del D. Lgs. 201/2022 la presente deliberazione e la relazione illustrativa allegata siano pubblicati senza indugio nel sito istituzionale e trasmetti contestualmente all'ANAC;
- 6) di dare mandato al Responsabile d'Area Servizi alla Persona per l'attuazione di quanto stabilito ai punti precedenti, mediante l'assunzione di tutti i provvedimenti conseguenti all'approvazione della presente deliberazione;

Successivamente,

### **IL CONSIGLIO COMUNALE**

Valutata l'esigenza di dare efficacia immediata al presente atto, stante l'urgenza di provvedere, con n. 10 voti favorevoli di cui n. 1 (Zambelli) reso in videoconferenza, n. 5 astenuti (Carrara, Natali, Picenni T, Delcarro, e Picenni M., quest'ultimo reso in videoconferenza), espressi nelle forme di legge, essendo n. 15 i consiglieri presenti e n. 10 i votanti,

### **DELIBERA**

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 - comma 4 - del D. Lgs 267-2000.

Allegati:

- Pareri ex art. 49 TUEL;
- Relazione illustrativa;
- PEF - Matrice dei Rischi fase Gestione - Planimetria;
- Verbale Revisore dei Conti n. 6/2025.

# COMUNE DI COLOGNO AL SERIO

Provincia di Bergamo

**PARERI di cui all'art. 49 – comma 1 – del D.Lgs. 267/2000 – e art. 5 Regolamento per la disciplina dei controlli interni**

**OGGETTO: MODALITÀ DI GESTIONE ESTERNALIZZATA IN CONCESSIONE DEL NIDO D'INFANZIA COMUNALE (Artt. 14,15 E 34 del D.LGS 201/2022 - Artt. 177 e segg. del D.LGS 36/2023) APPROVAZIONE**

## **AREA SERVIZI ALLA PERSONA**

### **PARERE DI REGOLARITA' TECNICA**

Il sottoscritto, nella sua qualità di responsabile dell'AREA SERVIZI ALLA PERSONA, ai sensi dell'art. 49, 1° comma, del TUEL, approvato con D.Lgs. 267/2000, e dell'art. 5 Regolamento per la disciplina dei controlli interni, esprime parere

**Favorevole**

in ordine alla regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa della proposta di deliberazione di cui all'oggetto.

Data: 20-02-2025



Il Responsabile dell'Area  
F.to dr.ssa mag.lis LIDIA GHILARDI

## **AREA ECONOMICO-FINANZIARIA**

### **PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE**

Il sottoscritto responsabile dell'Area Economico-Finanziaria, ai sensi dell'art. 49, 1° comma, del TUEL, approvato con D.Lgs. 267/2000, e dell'art. 6 Regolamento per la disciplina dei controlli interni, esprime parere

**Favorevole**

in ordine alla regolarità contabile della spesa prevista dalla proposta di deliberazione di cui all'oggetto in quanto la proposta comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'Ente.

Data: 24-02-2025



Il Responsabile dell'Area  
F.to CHIARA LALUMERA

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue.

IL PRESIDENTE  
F.to dott.ssa CHIARA DRAGO

IL SEGRETARIO COMUNALE  
L.S. F.to dott.ssa ALESSANDRA OMBONI

---

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**  
(art. 124 del D.Lgs. n. 267/2000)

Il SEGRETARIO COMUNALE, su conforme dichiarazione del Messo comunale, certifica che copia della presente deliberazione è stata pubblicata in data odierna all'Albo on line di questo Comune, ove vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Dalla Residenza comunale, 14-03-2025

IL SEGRETARIO COMUNALE  
L.S. F.to dott.ssa ALESSANDRA OMBONI

---

**CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'**  
(art. 134 del D.Lgs. n. 267/2000)

Il SEGRETARIO COMUNALE che la presente deliberazione:

- è stata dichiarata immediatamente eseguibile in data 28-02-2025 con il voto espresso dalla maggioranza dei componenti (art. 134 comma 4 Tuel).

Dalla Residenza comunale, 14-03-2025

IL SEGRETARIO COMUNALE  
L.S. F.to dott.ssa ALESSANDRA OMBONI